



FERNANDO MISITI NOTAIO
Viale dei Bastioni di Michelangelo, 5/A
00192 ROMA
Tel./Fax: 0639723020
e-mail: fmisiti@notariato.it

Repertorio N. 23263

Raccolta N. 13859

ATTO COSTITUTIVO della "EYE OPHTHALRESEARCH S.R.L."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di luglio (15 luglio 2020)

In Roma, Viale dei Bastioni di Michelangelo n. 5/a.

Avanti a me dottor **Fernando Misiti** notaio in **Roma**, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sono presenti:

- **D'ASARO Michele**, nato a Roma (RM) il dì 5 febbraio 1965, residente a Fiumicino (RM), Fregene, via Loano n. 18, Codice Fiscale DSR MHL 65B05 H501W,

- **GALLOZZI Alessandra**, nata a Roma (RM) il dì 29 marzo 1976, residente a Roma (RM), via Nemea n. 21, Codice Fiscale GLL LSN 76C69 H501L,

PERRION Marie Françoise, nata a Nantes (Francia EE) il 19 luglio 1947, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società: "C.M.P. S.R.L." con sede in Roma (RM), via Cerreto Sannita n. 13, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 08991591002, Partita Iva 08991591002, capitale sociale Euro 118.000,00, iscritta al n. 1132109 del R.E.A. di Roma, costituita il 2 maggio 2006, statutariamente munita dei poteri necessari;

Componenti, della cui identità personale, sono io notaio certo, con il presente atto stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1 - Viene costituita tra i signori **D'ASARO Michele** e **GALLOZZI Alessandra**, cittadini italiani, e la società di diritto italiano **C.M.P. S.R.L.** una società a responsabilità limitata con la seguente denominazione:

"EYE OPHTHALRESEARCH S.R.L."

Articolo 2 - La società ha sede in **Roma (RM)**.

L'attuale indirizzo della società viene fissato in via Camposampiero n. 173.

Articolo 3 - Il capitale sociale fissato in EURO **10.000,00 (diecimila/00)** viene sottoscritto dai soci nella seguente misura:

- **D'ASARO Michele** per la quota di Euro **6.000,00**;

- **GALLOZZI Alessandra** per la quota di Euro **1.000,00**;

- **C.M.P. S.R.L.**, per la quota di Euro **3.000,00**;

Il suddetto capitale è stato già interamente versato dai soci nelle mani dell'organo amministrativo appresso nominato dai signori **D'ASARO Michele** e **GALLOZZI Alessandra**, a mezzo di un assegno circolare non trasferibile dell'importo complessivo di Euro 7.000,00 distinto con il n. 098 620 1632 - 00 emesso il 13 luglio 2020 all'ordine della costituenda società dalla Banca CREVAL Spa Ag - Roma 10 e la cui provvista è stata fornita dai detti soci in proporzione alle partecipazioni reciprocamente sottoscritte e dalla società **C.M.P. S.R.L.** a mezzo di un assegno circolare non trasferibile di Euro 1.000,00 distinto con il n. 901 607 966 9502 - 10 emesso il 14 luglio 2020 all'ordine della costituenda società dalla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa Ag. Roma 85, precisando i soci che i residui Euro 2.000,00 sono stati versati dalla società **C.M.P. S.R.L.** nelle casse sociali e pertanto il **capitale sociale risulta interamente versato**.

Articolo 4 - Le parti convengono che per i primi due esercizi la società sia amministrata da un Amministratore Unico e viene all'uopo nominata la signora **GALLOZZI Alessandra** la quale accetta la carica conferitale, dichiarando che a suo carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla normativa in materia. La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, nonché ai co-amministratori in forma congiunta o disgiunta secondo i poteri loro attribuiti. All'amministratore unico, al Consiglio di Amministrazione, nonché ai co-amministratori spettano inoltre i più ampi poteri per la gestione e

Atto reg. a ROMA 2

il 23/07/2020

al n° 19111 Serie 1T



l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, e più precisamente sono conferiti loro i poteri per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, essendo ad essi conferito tutto ciò che la legge ed il presente atto o lo Statuto appresso allegato non riservi inderogabilmente all'assemblea.

Articolo 5 - La durata della società è fissata a **tempo indeterminato**.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo andrà dalla legale costituzione e si chiuderà il 31 dicembre successivo.

Articolo 6 - La società ha per oggetto, sia in proprio che per conto terzi, le seguenti attività: - Il commercio all'ingrosso, la concessione, la rappresentanza e la distribuzione di medicinali, cosmetici, parafarmaci, dispositivi medici, prodotti chimici, omeopatici ed affini;

- La commercializzazione e distribuzione di alimenti naturali, dietetici, macrobiotici ed affini;

- L'organizzazione di mostre, fiere e congressi nell'ambito delle scienze in generale ed in particolare nel campo della medicina e delle scienze;

- L'organizzazione, gestione e mantenimento di depositi di specialità per medicinali, parafarmaci, sanitari, prodotti chimici ed affini.

- La ricerca scientifica, la produzione e la sperimentazione medica dei prodotti di cui sopra nell'ambito della medicina.

- Il trasporto, anche per conto terzi, dei prodotti di cui sopra per la distribuzione logistica degli stessi, sia con mezzi propri che di terzi;

- La attività di editoria anche multimediale, anche attraverso il web e con mezzi informatici, di libri, periodici, riviste e pubblicazioni in genere, di supporti integrativi, di materiale audiovisivo, foto, diapositive ed altri prodotti affini con proprie attrezzature tecniche e/o con affidamento totale o parziale a terzi, con esclusione della pubblicazione di quotidiani.

Il tutto con le modalità di cui all'articolo 5.2 dello statuto appresso allegato.

Articolo 7 - L'organizzazione ed il funzionamento della società, le condizioni per l'eventuale recesso, la ripartizione degli utili, le forme di convocazione dell'assemblea, sono disciplinate dallo Statuto Sociale, che da me notaio letto ai comparenti e firmato a norma di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A" (All. A);

Articolo 8 - I soci, conferiscono infine all'organo amministrativo testè eletto, il più ampio mandato per apportare al presente atto e all'allegato Statuto tutte le modifiche, aggiunte e/o soppressioni che venissero eventualmente richieste dai competenti Uffici in sede di registrazione.

Articolo 9 - Le spese del presente atto e dipendenti, il cui importo globale approssimativo ammonta a EURO 2.000,00 (duemila/00) sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e compilato il presente atto e ne ho data lettura ai comparenti, che lo approvano e unitamente a me Notaio lo sottoscrivono alle ore 12:00. Scritto a macchina da persona di mia fiducia ma per mia cura e da me Notaio completato in tre pagine complete e quanto della presente quarta sull'unico foglio di cui si compone fin qui.

F.to: Michele D'ASARO

F.to: Alessandra GALLOZZI

F.to: Marie Françoise PERRION

F.to: Fernando MISITI Notaio

STATUTO
della "EYE OPHTHALRESEARCH S.R.L."

Articolo 1 - Denominazione

1.1. E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:
"EYE OPHTHALRESEARCH S.R.L."

Articolo 2 - Sede

2.1. La società ha sede nel Comune di **Roma (RM)**.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle Imprese. La decisione dell'organo amministrativo dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci.

Dall'organo amministrativo potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo.

Articolo 3 - Domiciliazione

3.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dagli atti e dai libri sociali.

Articolo 4 - Durata

4.1. La durata della società è fissata a **tempo indeterminato**.

Articolo 5 - Oggetto

5.1. La società ha per oggetto, sia in proprio che per conto terzi, le seguenti attività:

- Il commercio all'ingrosso, la concessione, la rappresentanza e la distribuzione di medicinali, cosmetici, parafarmaci, dispositivi medici, prodotti chimici, omeopatici ed affini;
- La commercializzazione e distribuzione di alimenti naturali, dietetici, macrobiotici ed affini;
- L'organizzazione di mostre, fiere e congressi nell'ambito delle scienze in generale ed in particolare nel campo della medicina e delle scienze;
- L'organizzazione, gestione e mantenimento di depositi di specialità per medicinali, parafarmaci, sanitari, prodotti chimici ed affini.
- La ricerca scientifica, la produzione e la sperimentazione medica dei prodotti di cui sopra nell'ambito della medicina.
- Il trasporto, anche per conto terzi, dei prodotti di cui sopra per la distribuzione logistica degli stessi, sia con mezzi propri che di terzi;
- La attività di editoria anche multimediale, anche attraverso il web e con mezzi informatici, di libri, periodici, riviste e pubblicazioni in genere, di supporti integrativi, di materiale audiovisivo, foto, diapositive ed altri prodotti affini con proprie attrezzature tecniche e/o con affidamento totale o parziale a terzi, con esclusione della pubblicazione di quotidiani.

5.2. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili dagli amministratori, purché accessorie e strumentali rispetto all'oggetto sociale. Potrà altresì assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, con esclusione di ogni attività riservata ai sensi delle leggi n. 1/1991 e n.197/1991 e del decreto legislativo n. 385/1993 e successive modificazioni o integrazioni e di ogni operazione nei confronti del pubblico potrà infine concedere fideiussioni, prestare avalli ed ogni altra garanzia in genere.


Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale tutte le attività che la legge riserva a soggetti iscritti a col-
legi, ordini o albi professionali.

Articolo 6 - Capitale

6.1. Il capitale sociale è di Euro **10.000,00 (diecimila/00)** diviso in quote ai sensi di legge.

6.2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura ed in genere



di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

6.3. In caso di conferimenti di prestazioni d'opera e di servizi, in sostituzione della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria, il socio, a garanzia dell'obbligo assunto, può versare a titolo di cauzione il corrispondente importo in denaro presso la società.

6.4. La società ha la facoltà di raccogliere presso i soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale secondo modalità che non configurino raccolta di risparmio tra il pubblico. Gli eventuali finanziamenti saranno fruttiferi o infruttiferi di interessi secondo quanto verrà deciso dall'assemblea dei soci.

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7.1. le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore:

a) di altri soci; b) del coniuge di un socio; c) di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado; d) di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socie; l) in qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

7.2.1. Pertanto il socio che intende cedere in tutto o in parte la propria quota ad un terzo deve, preventivamente offrirla agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione nell'acquisto, mediante comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella comunicazione il socio deve indicare le condizioni offerte dal terzo, in particolare con riguardo al prezzo, e la persona del potenziale acquirente.

7.2.2. I soci intenzionati ad esercitare il diritto di prelazione dovranno informare il socio offerente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi entro 30 giorni, dal ricevimento della comunicazione; il diritto di prelazione dovrà essere esercitato alle medesime condizioni offerte dal terzo.

7.2.3. La parte della quota rimasta inoperta potrà essere acquistata dagli altri soci nelle rispettive proporzioni e alle medesime condizioni.

7.2.4. Qualora il diritto di prelazione non venisse esercitato per tutte le quote offerte in vendita, il socio offerente potrà revocare l'offerta dandone comunicazione entro 20 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra per l'esercizio della prelazione.

7.2.5. Trascorso il termine di cui al secondo comma il socio potrà cedere liberamente la parte della quota per la quale non sia stata esercitata la prelazione, purché ottenga il consenso dell'organo amministrativo al quale deve essere comunicata la persona del potenziale acquirente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

7.2.6. L'eventuale diniego del gradimento, adeguatamente motivato, dovrà pervenire al socio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione. Qualora entro il predetto termine nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la quota alla persona indicata nella comunicazione.

7.2.7. Quanto sopra previsto si applica anche in ipotesi di trasferimento della nuda proprietà e di costituzione di pegno e usufrutto su quote; si applica inoltre in ipotesi di trasferimento a titolo gratuito. In questo caso i soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno corrispondere un prezzo pari al valore di mercato delle quote determinato di comune accordo e, in caso di disaccordo dal collegio arbitrale di cui al successivo art. 22. Il prezzo così determinato sarà vincolante per le parti.

7.3.1. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.

7.3.2. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

7.4. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497bis, comma secondo c.c.

Articolo 8 - Morte del socio

8. 1. Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli artt. 2284-2289 c.c.;

Articolo 9 - Recesso

9.1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti: a) il cambiamento dell'oggetto sociale; b) la trasformazione della società; c) la fusione e la scissione della società; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) il trasferimento della sede della società all'estero; f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale; g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, co. 4, cc.; h) l'aumento del capitale sociale mediante l'offerta di quote di nuova emissione a terzi (art. 2481-bis ecc).

9.1.1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, ha diritto di recedere dalla società il socio che non abbia concorso alla approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine di durata della società e la introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni.

9.2. In ogni caso di recesso, il socio deve comunicare la sua intenzione di recedere con lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera assembleare, entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

9.4. Il diritto di recesso non può essere esercitato per i primi 2 (due) anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

9.5. Nel caso in cui la società sia contratta a tempo indeterminato, i soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dando un preavviso di almeno sei mesi.

9.6. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

9.7. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 10 - Liquidazione delle partecipazioni

10.1. Nelle ipotesi previste dagli artt. 8 e 9, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

10.1.1. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.

10.1.2. Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre avere riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

10.1.3. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è da effettuarsi, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'art. 1349, co. 1, cc.

10.2. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 6 mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

10.2.1. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

10.2.2. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente secondo il disposto dell'art. 2482 cc. E, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484, co.1, n.5, cc.

Articolo 11 - Amministratori

11.1. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina: a) da un amministratore unico; b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri fino a un massimo di dieci, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina; c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

11.2. Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico; oppure il consiglio di amministrazione,

oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

11.3. Gli amministratori possono essere anche non soci.

11.4. Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cc.

Articolo 12 - Durata della carica, revoca, cessazione e compenso degli amministratori

12.1. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

12.2. Gli amministratori sono rieleggibili.

12.3. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

12.4. Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

12.5. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'art. 2386 cc.

12.6. Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per dimissioni, morte o altre cause viene a cessare almeno la metà degli amministratori, decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono entro 30 giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

12.7. Il compenso spettante agli amministratori potrà comporsi di una parte fissa e/o di una partecipazione agli utili, da computarsi sugli utili netti risultanti dal bilancio.

12.7.1. L'effettiva misura della parte fissa e della partecipazione agli utili è determinata dai soci all'atto della nomina. Possono essere accantonate somme per costituire fondi per trattamento fine mandato degli amministratori, eventualmente anche mediante stipulazione di polizze assicurative.

12.8. Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società.

Articolo 13 - Consiglio di amministrazione

13.1. Il consiglio di amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, nomina il presidente scegliendolo tra i suoi componenti; può nominare uno o più vicepresidenti sempre scegliendoli tra i suoi membri.

13.2. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente, ogni volta che egli lo ritenga necessario ovvero quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo degli amministratori. La convocazione del consiglio avviene con comunicazione scritta trasmessa almeno 5 giorni prima di quella fissata per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo di telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima.

13.3. Il consiglio di amministrazione si può riunire in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti; c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione visionare, ricevere o trasmettere documenti.

13.4. Per la validità delle deliberazioni dell'organo amministrativo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

13.5. In deroga al metodo collegiale è consentito che i membri del consiglio di amministrazione esprimano le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino chiaramente l'argomento oggetto della decisione ed il consenso espresso.

13.6. Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri, ad uno o più amministratori delegati ovvero ad un comitato esecutivo composto da non più di 3 membri. Per le deliberazioni e la convocazione del comitato esecutivo si applicano le norme previste per il consiglio di amministrazione. Il cons

glio di amministrazione può nominare anche uno o più direttori generali.

13.7. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 14 - Rappresentanza

14.1. La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, nonché ai co-amministratori in forma congiunta o disgiunta secondo i poteri loro attribuiti; All'amministratore unico, al Consiglio di Amministrazione, nonché ai co-amministratori spettano inoltre i più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, e più precisamente sono conferiti loro i poteri per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, essendo ad essi conferito tutto ciò che la legge ed il presente Statuto non riserva inderogabilmente all'assemblea.

14.1.1. Gli amministratori muniti di rappresentanza in conformità al presente statuto possono nominare procuratori per singole categorie di affari, delimitandone i poteri.

Articolo 15 - Organo di controllo

15.1. La società può nominare in ogni momento il collegio sindacale, il sindaco o il revisore.

Il collegio sindacale o in alternativa il sindaco unico sono nominati, sia quando le norme di legge lo prescrivono espressamente come obbligatorio, (art. 2477, co. 1 e 2 cc.) ovvero in seguito a deliberazione specifica dell'assemblea dei soci. Per quanto qui concerne si richiamano integralmente le norme del codice civile prescritte in materia.

Articolo 16 - Competenze e doveri del collegio sindacale, del sindaco e del revisore.

16.1. Al collegio sindacale, al sindaco ed al revisore dei conti, si applicano le norme di legge prescritte in materia dal codice civile e dalle leggi speciali vigenti, che qui si intendono integralmente richiamate.

Articolo 17 - Decisione dei soci

17.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/4 (un quarto) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

17.2. in ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; d) le modificazioni dello statuto; e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

17.3. non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Articolo 18 - Diritto di voto

18.1. Ha diritto di voto chi risulta socio ai sensi di legge.

18.2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

18.3. il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, co. 5, cc.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

18.4.1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

18.4.2. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

18.4.3. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 19 - Assemblea

19.1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale ovvero altrove, purché in Italia.

19.2. La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante raccomandata, anche a mano, telefax, telegramma ovvero e-mail purché la comunicazione pervenga al socio almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

19.2.1. L'avviso contiene l'ordine del giorno ed indica la data e il luogo di svolgimento dell'assemblea ed

eventualmente la data della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

19.3. L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora sia rappresentato, intero capitale sociale e siano presenti, ovvero almeno informati, tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, purché nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

19.4. L'Assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

19.5. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del Consiglio di amministrazione ovvero in sua assenza, dal vicepresidente.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea su proposta del presidente.

19.6. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea secondo le disposizioni di cui all'art. 2372 cc.

19.7. Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate per appello nominale.

19.8. L'assemblea si può riunire in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentita agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salva che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

19.8.1. In deroga al principio assembleare e nei limiti di legge, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino chiaramente l'argomento oggetto della decisione ed il consenso espresso. Tali decisioni sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

19.9. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

19.10. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve contenere, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti.

19.10.1. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

19.10.2. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 20 - Bilancio e utili

20.1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

20.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, a redigere il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione da parte dei soci.

20.3. Gli utili risultanti dal bilancio; dedotta una quota non inferiore al 5% da destinare a riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo le decisioni assunte dai soci.

Articolo 21 - Scioglimento e liquidazione

21.1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- 1) per il decorso del termine, qualora non sia a tempo indeterminato;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'assemblea;
- 4) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dagli artt. 2447

2482-ter;

5) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437-quater (liquidazione) e 2473;

6) per deliberazione dell'assemblea;

7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Inoltre, la società si scioglie per le altre cause previste dalla legge.

21.1.1. Nei casi 1, 2, 3, 4 e 5 lo scioglimento ha effetto dalla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori di accertamento della causa, invece per il punto 6 lo scioglimento ha effetto dalla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.

21.2. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone:

1) il numero dei liquidatori;

2) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile,

3) a chi spetta la rappresentanza della società;

4) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

5) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore

Articolo 22 - Clausole compromissorie

22.1 Ciascun socio si impegna a comportarsi secondo buona fede e con reciproca lealtà (come previsto dall'art. 1375 c.c.).

22.2 Tale impegno verrà rispettato in ogni fase del rapporto, nella formazione come anche nell'esecuzione e nell'interpretazione del contratto. Ogni parte concorda sul fatto che tale impegno è diretto anche a risolvere in funzione preventiva l'insorgere di eventuali contrasti tra le stesse.

I soci convengono concordemente che, qualora e nonostante quanto sopra, sorga tra di essi, ovvero tra uno o più di essi e la società, ovvero tra la società ed i suoi organi rappresentativi e/o di controllo, una controversia ricompresa nell'ambito della previsione di cui all'articolo 1 del D.L.g.vo n. 5 del 2003, la stessa dovrà essere sottoposta ad un tentativo preliminare di conciliazione. Il tentativo di conciliazione sarà affidato ad un organismo di conciliazione scelto dal Presidente del Consiglio Notarile competente territorialmente con riferimento alla sede della società.

Il procedimento di conciliazione dovrà iniziare entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza di conciliazione presso l'organismo di conciliazione designato e concludersi nel termine di legge. Le parti concordano sulla necessità di far pervenire al conciliatore designato brevi note riassuntive delle rispettive posizioni in contrasto nel rispetto dei termini e della procedura di cui al regolamento predisposto dall'organismo di conciliazione e delle indicazioni che potrà fornire il conciliatore.

Nello svolgimento del tentativo di conciliazione, le parti sono libere di farsi assistere o accompagnare da avvocati, consulenti, persone di fiducia, rappresentanti delle associazioni di categoria.

Anche nella fase della conciliazione resta fermo l'impegno alla reciproca lealtà dei comportamenti, nel comune interesse alla composizione della lite e con particolare riferimento:

a) alla necessità per la parte di comparire personalmente o farsi assistere da persona a conoscenza dei fatti e munita dei necessari poteri;

b) alle facoltà previste dall'articolo 40 comma 2 del D.L.g.vo n. 5 del 2003.

22.3 Accordo programmatico di arbitrato successivo

Qualora la controversia non sia stata risolta attraverso il procedimento di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della procedura, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, è devoluta alla cognizione di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale competente territorialmente con riferimento alla sede della società. La nomina dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla richiesta depositata dalla parte più diligente.

Il termine per la pronuncia della determinazione arbitrale sarà di novanta giorni dall'accettazione da parte dell'Arbitro. Qualora l'Arbitro ammetta mezzi di prova e/o disponga consulenza tecnica, il termine si intenderà prorogato automaticamente ed andrà a scadere il novantesimo giorno dal compimento dell'ultimo atto istruttorio o se successivo dall'ultimo atto relativo alla consulenza. L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto.

La sede dell'arbitrato sarà in Roma presso il domicilio che sarà indicato dall'Arbitro.
Alla parte istante del giudizio farà carico l'onere dell'anticipazione delle spese di giudizio arbitrale, salva liquidazione definitiva che opererà l'arbitro.

Articolo 23 - Norme Finali

Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

F.to: Michele D'ASARO

F.to: Alessandra GALLOZZI

F.to: Marie Françoise PERRION

F.to: Fernando MISITI Notaio

Copia conforme all'originale nei miei rogiti, munita delle prescritte firme,
composta di sei fogli, che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Roma li

30 SET. 2020

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The signature is highly stylized and cursive. The stamp is partially obscured by the signature but appears to contain some illegible text and a central emblem. A long, thin, wavy line extends downwards from the right side of the signature.